

## CONTENZIOSO

---

### ***Contributo unificato “multiplo” richiesto anche su appello tributario a fronte di unica sentenza C.T.P.***

di **Marco Valenti**

Il **contributo unificato di iscrizione a ruolo** è dovuto, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario (**“contributo unificato tributario” - C.U.T.**).

Uno dei problemi che spesso emerge per la **quantificazione del contributo unificato tributario nel processo di primo grado** riguarda la fattispecie in cui il contribuente, mediante un unico ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale, impugna diversi atti impositivi. La [direttiva n.2/2012 del MEF del 14.12.2012 \(quesito 18\)](#) ha specificato che bisogna fare riferimento al **valore dei tributi richiesti con ciascun singolo atto impugnato, ex art. 12 co.5 D.Lgs. 546/92, anziché sommare l'importo di tutti i tributi emergenti dai diversi atti** (anche se il ricorso è unico), conteggiando il C.U.T. in base agli scaglioni di valore della lite indicati nell'art. 13 del DPR 115/2002.

Si dia il caso di due accertamenti evidenzianti maggiori imposte rispettivamente per € 1.500 e € 3.400. **Secondo il MEF, anche presentando unico ricorso “cumulativo oggettivo”, occorre pagare due contributi**, rispettivamente di € 30 e di € 60 (rispettivamente scaglione sino a € 2.582,28 C.U.T. di € 30, scaglione a € 5.000, C.U.T. di € 60), anziché un C.U.T. di € 60 sul valore del c.d. “cumulo delle liti” (di € 4.900).

La [C.T.P. di Campobasso, con sentenza n. 120/1/2013 del 19.7.2013](#), ha **sconfessato la posizione dell'Amministrazione**, affermando che, *“se nel processo tributario è pacificamente ammesso il ricorso cumulativo, ne discendono conseguenze in tema di computo del valore della lite. Premesso ciò, siccome l'art. 12 del DLgs. 546/92 non disciplina il caso del ricorso cumulativo, opera l'art. 10 del codice di procedura civile, sul c.d. ‘cumulo del valore delle domande’”*.

La questione resta tuttavia di estrema rilevanza e, nell'**incertezza**, si raccomanda la **massima cautela**, in particolare per non commettere errori, soprattutto nella dirimente fase di valutazione pregiudiziale della predisposizione (o meno) del reclamo obbligatorio ex art. 17-bis 546/92 (quantificazione del valore della lite inferiore a € 20.000).

A tale riguardo, si segnala che le **Segreterie delle C.T.R.** stanno notificando in questi giorni [appositi “inviti al pagamento”](#) ai difensori domiciliatari dei contribuenti che hanno presentato

**unico atto di appello avverso unica sentenza di primo grado**, emessa da C.T.P. **che in precedenza aveva riunito per connessione “oggettiva” e “soggettiva”** i due ricorsi presentati separatamente in primo grado dal contribuente (nell'invito allegato, due accertamenti redditometrici 2006 e 2007).

La **Corte di Cassazione** ha più volte dichiarato l'ammissibilità del c.d. *ricorso cumulativo* per motivi di *economia processuale*, affermando inoltre che *“le ragioni che possono spingere a impugnare con un unico ricorso due atti sono le medesime che possono indurre la Commissione a riunire i giudizi”*. Parte della dottrina ha segnalato che **proprio detta affermazione avallerebbe la tesi del MEF: nella riunione dei giudizi le cause non perderebbero dunque la propria autonomia** (si veda in materia di *necessità dell'assistenza tecnica*, Cassazione n. 4960/2003, per fattispecie analoga al *contributo unificato*, in quanto oggetto della decisione è sempre il valore della lite ex art. 12 co.5 D.Lgs.546/92).

**Avvocati e commercialisti non appaiono tuttavia concordare con la tesi ministeriale** e si interrogano sulle forme di resistenza avverso detti “inviti”, tenuto conto delle pesanti conseguenze sanzionatorie (si veda pag. 2/3 dell'Invito) e che – a tutti gli effetti:

- Il **contributo unificato tributario** è un'entrata avente natura fiscale, per cui le liti connesse sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie (si veda Cassazione SS.UU. n. 9840 del 5.5.2011)

- *l'invito al pagamento notificato dalla segreteria della Commissione tributaria è atto impugnabile* (come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito – da ultima [C.T.P. Bergamo n. 81/01/13 del 20.3.2013](#))

- **legittimato passivo, destinatario del ricorso**, dovrebbe essere, ex [art. 247](#) D.P.R. 115/2002, l'ufficio giudiziario dove è stato iscritto a ruolo/depositato l'atto oggetto del contributo, quindi **la segreteria della Commissione tributaria (Regionale o Provinciale)** che ha emanato l'invito, incardinata nell'amministrazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si segnala che, proprio in virtù di ciò, la L. [228/2012](#) (c.d. “legge di stabilità 2013”) ha modificato l'[art. 11](#) del DLgs. 546/92, sancendo che nei **ricorsi proposti dal contribuente avverso i (temporalmente) successivi atti di recupero e/o di irrogazione di sanzioni sul contributo unificato**, gli uffici giudiziari possono stare in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale a essi sovraordinata.